



Circolare rete CSS 3- 2026

NASpi-DIS_COLL e contratto di co.co.co sportivo

L'INPS ha recentemente pubblicato il messaggio 2985/2024, che porta importanti chiarimenti sulla compatibilità tra l'indennità di disoccupazione NASPI ed i redditi da lavoro sportivo. Le nuove indicazioni potranno essere utilizzate per evitare il rischio della decadenza del beneficio.

Comunicazione del reddito presunto

Per i percettori di NASPI e Dis-Coll che svolgono o iniziano un'attività lavorativa durante il periodo di disoccupazione, esiste l'obbligo di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla presentazione della domanda di NASPI, se l'attività era già in corso.

Tuttavia, per i collaboratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo di comunicazione scatta solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Fino a tale importo, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all'INPS. Questo perché sotto la soglia dei 5.000 euro non sorge obbligo contributivo, e i redditi non incidono sull'indennità di disoccupazione.

È importante sottolineare che ai fini del calcolo dei 5.000 euro concorrono tutti i compensi percepiti da tutti i committenti, inclusi quelli derivanti da:

- **Lavoro autonomo occasionale** ex articolo 2222 del Codice Civile.
- **Collaborazioni coordinate e continuative** nel settore sportivo dilettantistico.

Esenzioni dalla comunicazione

Non è necessario comunicare all'INPS il reddito presunto nei seguenti casi:

- **Se i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica in forma di collaborazione coordinata e continuativa non superano i 5.000 euro annui.**
- **Se si percepiscono redditi da lavoro autonomo occasionale sportivo sotto i 5.000 euro annui.**

Modifiche per i redditi da lavoro autonomo occasionale

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR da parte del DL 71/2024 "Istruzione e Sport", **i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali sportive sono ora classificati come "redditi diversi"**.

Questo comporta che:

- **Per quanto riguarda la NASPI e la Dis-Coll, la prestazione viene ridotta in funzione del reddito comunicato senza applicazione di alcuna franchigia.**

Mantenimento dello stato di disoccupazione

Per mantenere il diritto all'indennità di disoccupazione e lo stato di disoccupazione, è necessario rispettare il limite di reddito annuo previsto, che per il **2024 è di 8.500 euro** (8.173,91 euro per il 2023).

Attenzione: Questo limite include tutti i compensi percepiti, compresa la franchigia dei 5.000 euro.

La franchigia non va sottratta dal totale, poiché rappresenta solo la soglia oltre la quale scatta l'obbligo contributivo e l'eventuale riduzione dell'indennità, ma **tutti i redditi devono essere considerati nel calcolo del limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione.**

Esempio pratico

- **Se percepisci 4.500 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica:** non devi comunicare nulla all'INPS e mantieni pienamente diritto alla NASPI.
- **Se percepisci 6.000 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica:** devi comunicare all'INPS il reddito presunto entro 30 giorni, e l'indennità NASPI verrà ridotta in proporzione al reddito eccedente i 5.000 euro.
- **Se il totale dei tuoi redditi (compresi quelli sotto i 5.000 euro) supera 8.500 euro annui:** perdi lo stato di disoccupazione e, di conseguenza, il diritto alla NASPI.

Conclusioni

Le nuove indicazioni dell'INPS offrono maggiore chiarezza ai lavoratori sportivi dilettanti, permettendo di gestire correttamente le indennità di disoccupazione e di evitare decadenze indesiderate.

Accesso alla NASpI per i lavoratori sportivi subordinati.

Possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori con:

almeno 13 settimane (equivalenti a 78 giornate accreditate nel Fondo Pensione degli Sportivi) di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Ma quali sono i passaggi da compiere per accedere alla NASpI? Chiariamolo con un esempio.

Un allenatore assunto a tempo determinato presso una squadra di calcio termina il rapporto di lavoro per mancato rinnovo del contratto della stagione sportiva (1 anno).

Requisiti per la NASpI:

- deve aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti;

Domanda di NASpI:

- deve presentare domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Importo dell'indennità:

- è calcolato sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni;
- è calcolato come il 75% della retribuzione mensile, con specifici limiti e incrementi.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Dal primo luglio 2023 i lavoratori sportivi dilettantistici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Pertanto, hanno diritto alla DIS-COLL e la prestazione:

- viene calcolata in base al reddito medio mensile derivante dai versamenti contributivi;
- viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi.

Cumulabilità con redditi da lavoro sportivo dilettantistico.

Il lavoratore che percepisce la NASpI oppure la DIS-COLL è tenuto a dare comunicazione all'INPS di eventuali altri redditi derivanti da attività sportiva.

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- in caso di NASpI, tutti i tipi di rapporto di lavoro;
- in caso di DIS-COLL, solo le attività autonome o parasubordinate.

Nel settore dilettantistico, questo obbligo scatta superati i 5mila euro di reddito annuo.

Fonte:

- Fiscosport;
- Fitret ANTE;
- ITAL - UIL